

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TARCENTO BASKET

Denominazione – sede – scopo – colori sociali

1. Costituzione e sede

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Tarcento Basket" (d'ora in avanti A.S.D. Tarcento Basket) con sede in Tarcento, Via Sottocolle Verzan n. 25. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Pallacanestro (F. I. P.) della quale riconosce lo statuto ed i rappresentanti.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'ASD Tarcento Basket è illimitata.

4. Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio d'attività sportive e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di pallacanestro, nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività cestistica in genere, attraverso la partecipazione a campionati e all'organizzazione di gare, tornei nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, della FIP e dei loro organi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) diffondere la pratica nei diversi campi sportivi;
- b) dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscono in special modo l'istruzione dei giovani;
- c) promuovere manifestazioni e attività, private e pubbliche, sia nell'ambito sociale che fuori sede.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro possedere, e/o gestire, e/o prendere o dare in locazione palazzetti ed altri beni, sia immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

È espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Associazione, inoltre può gestire attività editoriale, mescita durante lo svolgimento delle partite in palazzetto, lotterie ed altre iniziative di beneficenza, purché il ricavato vada a finanziare esclusivamente le attività istituzionali di tipo sportivo e del minibasket preferibilmente e comunque la contabilità venga registrata separata da quella istituzionale ed ovviamente nel rispetto della normativa fiscale in materia.

5. Colori sociali

I colori sociali sono bianco, blu e verde.

Soci

6. Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici.

Potranno inoltre essere soci associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della Associazione. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali ed umanitari.

Le modalità d'iscrizione all'Associazione sono precisate nell'apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo.

L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario generale in un apposito registro, sempre disponibile per consultazioni da parte dei soci.

7. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio direttivo.

La domanda di ammissione di coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dal settembre dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci e l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione.

8. Categorie dei soci

I soci possono essere:

- a) onorari: coloro che si siano particolarmente distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
- b) fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva hanno dato vita all'Associazione;
- c) ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile o annuale stabilita dall'Associazione;
- d) atleta: tutti gli atleti iscritti a qualsiasi tipo di squadra e di qualsiasi tipologia di attività, minibasket, giovanile, prima squadra, e iscritti alla FIP, e tutti i tecnici, allenatori, aiutanti accompagnatori; nel caso in cui l'atleta sia minorenne è tenuto a tesserarsi pure almeno un genitore;
- e) sostenitori: coloro che pagano la quota maggiorata decisa dal Comitato Direttivo;
- f) sovventori: coloro che pagano la quota ancora maggiore decisa dal Comitato Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

9. Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

10. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno sociale (31 agosto);
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

11. Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori di conti.

Assemblea

12. Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'anno sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno. Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio direttivo procede alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

13. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con preavviso di almeno 15 giorni mediante invito per lettera indirizzata ai soci a cura del Presidente; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque (5).

L'Assemblea è convocata, sia essa ordinaria o straordinaria, normale o urgente, con lettera spedita oppure con email al domicilio del socio. In caso in cui la convocazione venga esposta in bacheca oppure consegnata agli atleti oppure direttamente se minori ai genitori nella sede sociale, il preavviso è portato a 20 giorni al fine di dare il tempo per registrare e memorizzare la convocazione.

14. Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è ammesso il cumulo delle deleghe per ogni socio in numero massimo di cinque.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

I verbali delle riunioni sono redatti da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

Il Presidente ha la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale, fungendo da Segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

15. Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

16. Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio direttivo e i revisori dei conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale e sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori di competenza dell'Associazione;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno disposto dal Consiglio direttivo;
- f) deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Consiglio direttivo

17. Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione sportiva dell'Associazione ed ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti d'ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubblici e privati che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i) di nominare il Vice presidente;
- j) di redigere l'eventuale regolamento interno.

Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

18. Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da cinque (5) a undici (11) membri, eletti dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio direttivo deve essere composto da soci.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I membri del Consiglio direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione accettata dal Consiglio.

19. Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno con quattro giorni di anticipo.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte costatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario scelto fra i consiglieri.

I consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Presidente

20. Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attenzione.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

21. Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno; dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, è convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Revisori dei conti

24. Compiti dei Revisori dei conti

Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti partecipano, di diritto e con facoltà di parola, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

25. Elezioni dei Revisori dei conti

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e sono scelti fra i soci avuto riguardo alla loro competenza.

Finanze e patrimonio

26. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

27. Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti a quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi del CONI, della FIP, di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenti o campagne di sensibilizzazione;
- g) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

28. Destinazione del patrimonio sociale

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

29. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

30. Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esubero ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

31. Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Tarcento, è fatto obbligo di devoluzione ai fini sportive del patrimonio stesso.